

Legge regionale 01 febbraio 1993 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

**Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).**

**Art. 70**

*Partecipazione alla << Finest SpA >> ed al Centro di servizi e di documentazione (programma 3.5.1.)*

**1.**

( ABROGATO )

(1)

**2.**

( ABROGATO )

(2)

**3.**

( ABROGATO )

(3)

**4.** In attuazione dell' articolo 2, comma 9, della legge n. 19/1991 e per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale n. 34/1991, l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale di Gorizia la somma di lire 2.000 milioni.

**5.** A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1995.

**6.** Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1568 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

**7.** Corrispondentemente è prevista per il medesimo anno l' entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi dell' articolo 2 della legge n. 19/1991, per le finalità del presente articolo, ed iscritta sul capitolo 537 dello stato di previsione dell' entrata del

bilancio predetto.

Note:

**1** Comma 1 abrogato da art. 30, comma 1, lettera dd), L. R. 10/2012

**2** Comma 2 abrogato da art. 30, comma 1, lettera dd), L. R. 10/2012

**3** Comma 3 abrogato da art. 30, comma 1, lettera dd), L. R. 10/2012